

Gentili Clienti

Circolare n° 02/2021

Oggetto: DECRETO SOSTEGNI

Venerdì scorso, 19 marzo, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l'atteso **"Decreto Sostegni"**, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel momento in cui si scrive. Riportiamo di seguito, in sintesi, le **principali novità fiscali** introdotte.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione** o **producono reddito agrario**.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**. Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta **anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta**.

Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra il **fatturato medio mensile 2020** e quello **2019** (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 **rilevano i mesi successivi all'attivazione**), così determinata:

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto **l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. L'importo **massimo** è pari a **150.000 euro**. **Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d'imposta.**

N.B.: ai contribuenti che, avendo attivato la partita Iva nel 2020, non hanno base di calcolo comparativa (manca il 2019) verrà riconosciuto il contributo nella misura minima suesposta.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare **apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni** dalla data di avvio dell'**apposita procedura telematica, ad oggi non ancora disponibile.**

PROROGA PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DALLA RISCOSSIONE:

Viene esteso al **30 aprile** il **periodo sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).**

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: Le rate della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio** in scadenza nel **2020** possono essere **versate entro il 31.07.2021**.

Le **rate** in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il **30.11.2021**.

Sono riconosciuti i c.d. **"5 giorni di tolleranza"**.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI: Sono **automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

La stessa misura è estesa anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito **decreto: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro**.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI: Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la **definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma **elaborati entro il 31.12.2020** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il **2021** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione **non** si estenderà invece ai **controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973** (controllo formale delle dichiarazioni).

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una **riduzione del volume d'affari superiore al 30%** (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà l'**Agenzia delle entrate** ad inviare la **proposta di definizione**, se sussistono i **requisiti** previsti.

In caso di **mancato pagamento** alle prescritte scadenze **la definizione non produce effetti**.

CERTIFICAZIONI UNICHE: Il **termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021** è stato differito al **31.03.2021**.

I clienti che, per possesso dei requisiti suindicati, potranno beneficiare del contributo a fondo perduto, verranno contattati dallo Studio (non appena la procedura dell'Agenzia delle Entrate sarà disponibile) per la scelta dell'opzione (contributo o credito d'imposta).

Seguirà a breve, nostra ulteriore circolare con gli altri provvedimenti introdotti dal decreto in oggetto ed in particolare riguardanti il modo del lavoro.

Cordiali saluti

Studio Cupoli

Spinea, 22 marzo 2021